EROGAZIONE DI CINQUE MILIARDI DI LIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE, PER L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA E DI STABILE SISTEMAZIONE PRODUTTIVA DEI PROFUGHI DAI TERRITORI DELLA VENEZIA GIULIA AMMINISTRATI O POSSEDUTI DALLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA JUGOSLAVA

Art. 4

Modalità per la cessione

Il trasferimento in proprieta' dei terreni soggetti a bonifica ed a trasformazione fondiaria ai sensi dell'articolo 1, primo comma, ha luogo con le modalita' stabilite negli articoli 17, 18 e 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230. Il trasferimento in proprieta' delle abitazioni che saranno costruite in esecuzione del programma previsto nel secondo comma del citato art. 1 ha luogo con le modalita' stabilite negli articoli 14 e 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e negli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, in quanto applicabili.

Versione in vigore dal 17 aprile 1955, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava
Estremi	Legge 31 marzo 1955, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/erogazione-di-cinque-miliardi-di-lire-all-ente-nazionale-per-le-tre/art-4-modalita-per-la-cessione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Art. 4